

CORSO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO

Prof. Erik Furno

Università degli Studi di Napoli Federico II

Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche



Elaborazione a cura di
Dott. Filippo Mario Gramegna



Sistemi elettorali: definizione e caratteristiche



Per sistema elettorale si intende la modalità mediante la quale viene operata la scelta dei titolari di un mandato rappresentativo dai singoli componenti di un corpo elettorale.

Tipologia di scelta



Categorica / ordinale

Dimensione del Collegio:



Collegio unico / pluralità di collegi
(uninomineale/plurinomineale)

Formula elettorale:
maggioritario/proporzionale



maggioritario/proporzionale



Sistemi elettorali maggioritari

First past the post system

Si caratterizza per un'attribuzione dei seggi per cui la lista o la coalizione che risulta maggioritaria in assoluto o relativamente otterrà il seggio.

Sistemi elettorali maggioritari:

- ✓ Sistemi maggioritari uninominali
- ✓ Sistemi maggioritari plurinominali

Modelli di riferimento:

Francia → Maggioritario a doppio turno

UK → Maggioritario a turno unico



Sistemi elettorali proporzionali

Il sistema proporzionale prevede la distribuzione dei seggi ai partiti o alle liste in “proporzione” ai voti ottenuti. Si divide il numero dei voti validi per il numero dei seggi a disposizione e si ottiene un “quoziente elettorale” che corrisponde a un seggio. In base al quoziente si assegna il numero dei parlamentari.

Il sistema proporzionale può prevedere anche una soglia di sbarramento sotto la quale non si attribuisce alcun seggio.

Il partito con la maggioranza dei seggi può godere di un premio di maggioranza per potersi “garantire” la governabilità.

Modelli di riferimento:

Germania → Proporzionale a turno unico

Spagna → Proporzionale per la sola Camera



Norme costituzionali di riferimento

Principi in materia di diritto di voto

☐ Art. 48

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età .

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Camera

☐ Art. 56

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

Senato

☐ Art. 57

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

☐ Art. 58

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.



Elettorato attivo e passivo

	Elettorato Attivo	Elettorato Passivo
Definizione	<ul style="list-style-type: none">L'elettorato attivo è la capacità giuridica e la legittimazione ad esprimere, in genere tramite il proprio voto la preferenza per un candidato nell'elezione a cariche in genere pubbliche.	<ul style="list-style-type: none">L'elettorato passivo è la capacità giuridica a ricoprire cariche elettive.
Camera dei Deputati	<ul style="list-style-type: none">18 anni (Art. 48 comma 1 Cost)	<ul style="list-style-type: none">25 Anni (Art. 56 comma 3 Cost)
Senato della Repubblica	<ul style="list-style-type: none">25 anni (Art. 58 comma 1 Cost)	<ul style="list-style-type: none">40 Anni (Art. 58 comma 2 Cost)



Leggi elettorali italiane non più in vigore

Leggi	Sistema	Camera	Senato
Leggi elettorali 276 e 277 del 1993 (Leggi Mattarellum) In vigore dal 93 al 2005	<ul style="list-style-type: none">• Maggioritario con correttivo proporzionale	<ul style="list-style-type: none">• 75 % dei seggi con uninominale collegiale a turno unico• 25 % dei seggi proporzionale con liste bloccate	<ul style="list-style-type: none">• 75 % dei seggi con uninominale collegiale a turno unico• 25 % recupero proporzionale dei più votati non eletti per il Senato
Legge 270/2005 (Legge Calderoli) In vigore dal 2005 al 2015 (Dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 1/2014)	<ul style="list-style-type: none">• Proporzionale con soglia di sbarramento e premio di Maggioranza	<ul style="list-style-type: none">• 100% dei seggi eletti con Liste Bloccate• Premio di Maggioranza del 55% dei seggi alla Lista o Coalizione più votata	<ul style="list-style-type: none">• 100% dei seggi eletti con Liste Bloccate su base regionale• Premio di Maggioranza del 55% dei seggi alla Lista o Coalizione più votata per singola regione
Legge 52/2015 (Italicum) In vigore dal 2015 al 2017 (Dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 35/2017)	<ul style="list-style-type: none">• Proporzionale con eventuale a doppio turno	<ul style="list-style-type: none">• 100% dei seggi sistema proporzionale con premio di maggioranza ed eventuale doppio turno tra le due liste più votate	<ul style="list-style-type: none">• Non prevedeva sistema di elezione in virtù dell'approvata riforma di Elezione dei membri del Senato, poi bocciata dal Referendum Costituzionale del 4 Dicembre 2016

L. 3 novembre 2017 n. 165 (Rosatellum)

Modificata da ultimo da L. 27 Maggio 2019 n. 51



SISTEMA ELETTORALE MISTO

- ✓ I 3/8 dei seggi (232 alla Camera e 116 al Senato) è assegnato con un sistema maggioritario a turno unico in altrettanti collegi uninominali: in ciascun collegio è eletto il candidato più votato, secondo il sistema noto come uninominale secco;
- ✓ I 5/8 dei seggi (rispettivamente 386 e 193) è ripartito proporzionalmente tra le coalizioni e le singole liste che abbiano superato le previste soglie di sbarramento nazionali; la ripartizione dei seggi è effettuata a livello nazionale per la Camera e a livello regionale per il Senato; a tale scopo sono istituiti collegi plurinominali nei quali le liste si presentano sotto forma di listini bloccati di candidati;
- ✓ il 2% dei seggi (12 deputati e 6 senatori) è destinato al voto degli italiani residenti all'estero e viene assegnato con un sistema proporzionale che prevede il voto di preferenza.

MAPPA DEI COLLEGI UNINOMINALI PER IL SENATO



Elaborazione: Quorum/YouTrend